

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Provincia di Venezia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Testo in vigore dal 01 gennaio 2010

*Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 31.01.2002
Modificato ed integrato con atto di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2002
Modificato ed integrato con atto di Consiglio Comunale n. 51 del 30.12.2003
Modificato ed integrato con atto di Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.2006
Modificato ed integrato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2007
Modificato ed integrato con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2010*

INDICE

Art. 1	Istituzione della tariffa	Art. 16	Interventi del Comune a carattere sociale e soggettivo
Art. 2	Ambito di applicazione e scopo del regolamento	Art. 17	Manifestazioni
Art. 3	Gestione e costo del servizio	Art. 18	Comunicazione d'inizio e variazione della occupazione
Art. 4	Presupposti per l'applicazione della tariffa	Art. 19	Cessazione
Art. 5	Determinazione della tariffa ed obbligazione tariffaria	Art. 20	Attività di controllo dell'entrata
Art. 6	Tariffa giornaliera	Art. 21	Riscossione e conguaglio
Art. 7	Soggetti passivi responsabili	Art. 22	Violazioni e penalità
Art. 8	Categorie di utenza	Art. 23	Rimborsi
Art. 9	Locali ed aree, oggetto della tariffa	Art. 24	Importi minimi
Art. 10	Commisurazione delle superfici	Art. 25	Copertura delle esenzioni e riduzioni
Art. 11	Esclusioni	Art. 26	Transazione di crediti
Art. 12	Utenze domestiche: determinazione tariffa e numero degli occupati	Art. 27	Tasse, imposte e addizionali
Art. 13	Utenze non domestiche: determinazione tariffa e classi di attività	Art. 28	Tributo ambientale
Art. 14	Riduzione di tariffa	Art. 29	Norme transitorie finali
Art. 15	Agevolazioni e riduzioni		

Articolo 1 - Istituzione della Tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, anche differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale degli stessi, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune di Noventa di Piave la tariffa, adottata ai sensi di legge.
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D. Lgs. 22/97, nonché alla deliberazione comunale relativa al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti (deliberazione C.C. n. 36 del 26.09.2000)
3. Il Comune di Noventa di Piave, di seguito denominato ente gestore, è preposto, ai sensi dei commi 9 e 13 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, all'applicazione e riscossione della tariffa.
4. La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune riguardo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in base al Regolamento di servizio vigente.

Articolo 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

- I. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dall'articolo 49 del Decreto legislativo 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158. In particolare, determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva, e le penalità previste per le violazioni, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Articolo 3 - Gestione e costo del servizio

1. L'Ente Gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani, nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa ed automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, l'Amministrazione comunale predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio, come disposto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
4. Il gettito della tariffa, copre integralmente il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi quelli di qualsiasi natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché i costi del servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche od ad uso pubblico se di competenza dell'Ente.

5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, nonché del tasso di inflazione programmato.

Articolo 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di:

- locali;
- aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.

2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati isolati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situato soltanto lo sbocco della strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.

3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o per le multiproprietà.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Articolo 5 - Determinazione della tariffa ed obbligazione tariffaria

1. La tariffa è stabilita annualmente dall'organo comunale competente entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo.

2. In caso di mancata adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa vigente, salvo conguaglio da parte del Comune, dei costi di gestione non coperti dal gettito stesso, secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

3. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, la tariffa è determinata per gruppi omogenei (sottocategorie) sia per le utenze domestiche sia non domestiche, ed è composta di una quota fissa (costi base) determinata in base ai costi essenziali del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità stimata di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. La determinazione della tariffa delle varie utenze è effettuata, sia per la parte fissa sia per quella variabile, avendo riguardo: al piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, alla tariffa di riferimento ed al metodo normalizzato di cui al medesimo D.P.R. I necessari parametri di riferimento sono stabiliti dal Comune.

5. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli quantitativi previsti dal vigente Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

5/bis. In alternativa a quanto indicato al precedente punto 5, e solo nel caso in cui la quantità di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico sia sensibilmente superiore (oltre il 20%) alla quantità teorica, ottenuta moltiplicando il coefficiente di produzione relativo la specifica attività per la superficie

dell'attività stessa, l'Ente Gestore potrà aumentare la parte variabile della tariffa in rapporto alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico.

L'Ente Gestore effettuerà la verifica della quantità di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico o mediante la pesatura dei rifiuti stessi, effettuata per un congruo periodo di tempo, oppure stimando la quantità dei rifiuti conferiti sulla scorta del numero e delle dimensioni dei contenitori utilizzati per il conferimento in dotazione dell'utente.

6. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97. Sono pertanto a carico dei produttori ed utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.

7. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

8. L'obbligo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, fatta salva la presunzione di cui all'articolo 18, comma 8, e perdura sino alla cessazione, come disposto nell'articolo 19 del presente regolamento.

9. La tariffa, per la sua parte fissa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, purché agibili, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi o delle aree operative sia temporaneamente sospeso.

10. La copertura tariffaria è accertata in corso d'anno e, comunque entro il 30 novembre; qualora si determini una mancata copertura dei costi, il Consiglio Comunale provvede a rideterminare la TIA, con la riserva di procedere al conguaglio per mantenere la copertura integrale dei costi.

11. Le variazioni dell'ammontare della tariffa, dovute a modificazioni apportate in sede di approvazione di bilancio, non comportano l'obbligo di notificare all'utente la modificazione dell'importo dovuto.

Articolo 6 - Tariffa giornaliera

1. A decorrere dal gennaio 2002, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente dalla Giunta comunale, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione ed in base alla categoria di appartenenza.

3. La tariffa giornaliera sarà stabilita pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.

4. Per i partecipanti a fiere, mercati o manifestazioni di vario genere viene applicata una tariffa giornaliera in base all'attività esercitata, corrispondente alla tipologia delle attività previste. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti tale materia contenute nel Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche.

5. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa, anche in un'unica soluzione¹, dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione di spazi ed aree pubbliche².

Articolo 7 - Soggetti passivi responsabili

1. La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, abitazione, comodato, locazione, affitto, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4.

2. Per le abitazioni principali la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica, o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza. I componenti della famiglia anagrafica sono solidalmente obbligati al pagamento.

3. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dai proprietari o, se del caso, dagli affittuari o comunque da chi le occupa e conduce.

4. Nel caso di insediamento abusivo il titolare dei locali o delle aree è responsabile in solido, per il costo del servizio, con il conduttore o l'utilizzatore.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione la tariffa, nei seguenti casi particolari, è dovuta:

a) per enti, società o associazioni aventi personalità giuridica dagli enti stessi;

b) per organizzazioni prive di personalità giuridica, sono tenuti al pagamento i soggetti che le presiedono o rappresentano;

c) per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività ;

d) per edifici in multiproprietà dall'amministratore o dal gestore dei servizi comuni;

e) in assenza dei presupposti di cui ai punti precedenti la tariffa è dovuta dai proprietari dei locali o aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione;

f) per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio, la tariffa è dovuta, in ogni modo, per l'intero anno dal proprietario, se la locazione afferisce periodi inferiori all'anno. La tariffa di riferimento per tali locali è equiparata alla classificazione di utenza alberghiera.

6. La tariffa è addebitata in ogni caso alla persona fisica o giuridica che ha presentato all'Ente Gestore una specifica richiesta di servizio secondo le modalità di cui all'art. 18 e successivi del presente regolamento, in conseguenza delle quali l'Ente Gestore ha costituito l'utenza.

Articolo 8 - Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso, e conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.

3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (C.C.I.A.A. ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, purché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo ai fini dell'I.V.A.

¹ inserito: "anche in un'unica soluzione"

² sostituisce: "del suolo"

4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Articolo 9 - Locali ed aree, oggetto della tariffa

1. Si considerano locali soggetti a tariffazione, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque ne sia la loro destinazione o il loro uso, (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio) ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

Sono in ogni caso da considerarsi soggette a tariffazione, a titolo esemplificativo, le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle parti comuni di condominio occupate o condotte in via esclusiva, e quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, serre ad uso privato che non siano d'uso stagionale, locali adibiti ad attività di hobbistica), escluse stalle e fienili;
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché a negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, i chioschi stabili e mobili, i posteggi nei mercati coperti.
Nei casi sopracitati e simili i locali stabilmente occupati da personale di servizio residente sono soggetti ad autonoma imposizione tariffaria. Su domanda potranno essere sgravati i metri quadrati relativi a tali locali dalla superficie totale denunciata dal titolare dell'attività;
- d) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzati sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- f) tutti i vani dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere (uffici, aule, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.);
- g) tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate alle soste del pubblico, nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - da associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, su gomma, ed aereo);
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, al posteggio a pagamento di automezzi o depositi di materiali, ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e ai servizi, agricole limitatamente ai punti vendita o locali o aree adibite alla commercializzazione dei prodotti, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, servizi ecc.;
- i) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, nonché tutti i vani principali, accessori e pertinenze di impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport; .

j) in generale tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate ad attività non domestiche di cui alla classificazione del regolamento del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

2. Agli stessi effetti di cui al comma I, si considerano aree soggette a tariffazione:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si svolge l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, con esclusione delle aree di viabilità interna, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- e) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte in circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta dei partecipanti e/o del pubblico;
- f) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenute da enti pubblici -comprese le unità sanitarie locali da associazioni culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, ed aereo);
- g) tutte le aree artigianali, commerciali e di servizi, scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. La TIA è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte condominiali e di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà

Articolo 10 - Commisurazione delle superfici

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa, sono individuate avendo riguardo alla superficie dei locali e delle aree di cui al precedente articolo. Le misurazioni dei locali e delle aree scoperte seguiranno le seguenti regole:

- per i fabbricati e le aree coperte, la superficie dei locali è misurata sulla superficie netta dell'unità immobiliare;
- per le aree, la superficie delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La stessa può essere anche desunta dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore al mezzo metro quadrato, per difetto se la frazione è uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.

2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

Articolo 11 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di

inutilizzabilità nel corso dell'anno, ovvero non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile.

2. Sono escluse dal calcolo delle superfici e quindi non soggetti a tariffa, i seguenti locali ed aree:

1 - Locali:

- a) anche se abitativi, che non risultino predisposti all'uso (per predisposizione all'uso si intende l'esistenza di allacciamento ad almeno una delle utenze: energia elettrica, gas metano, acqua potabile) e non dotate di arredamento;
- b) delle abitazioni non agibili o inabitabili, anche per mancanza di pavimentazione;
- c) le soffitte praticabili e le mansarde per la parte con altezza inferiore a ml. 1,50¹;
- d) stabilmente muniti di attrezzature che per la loro natura e per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti: caldaia; centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche; impianti di lavaggio automezzi; celle frigorifere; locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione; silos verticali o simili ove non si ha di regola presenza umana; vani ascensori;
- e) danneggiati, di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e purché i lavori relativi abbiano avuto durata superiore a 30 giorni;
- f) di pertinenza dei fondi agricoli (poiché i rifiuti derivanti da attività agricole sono classificati come speciali -si precisa che si considerano come pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché fienili, silos, stalle, luoghi di sosta temporanea delle persone nella pausa dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica);
- g) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.
- h) locali comuni condominiali di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, compresi i cortili, i giardini ed i parchi;
- i) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- j) adibiti a raccolta e deposito libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- k) locali occupati e condotti da utenze per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità previa specifica provvedimento del Comune inviato all'Ente Gestore.

2 - Aree:

- a) impraticabili o intercluse da recinzioni;
- b) in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- c) terrazze scoperte e simili;
- d) non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- e) delle stazioni di servizio carburanti, pertinenziali come aiuole e simili;
- f) utilizzate come deposito di veicoli da demolire;
- g) piscine;
- h) cimiteri;
- i) aree occupate e condotte da utenze per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità previa specifica ordinanza del Sindaco inviata all'Ente Gestore;
- j) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;

¹ *sostituisce: "1,80"*

- k) in cui si formano rifiuti per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento al servizio svolto in regime di privativa (come rifiuti speciali e pericolosi);
- l) le aree di viabilità interna e dei parcheggi dei complessi residenziali, commerciali, produttivi;
- m) per le utenze non domestiche, l'area verde nella misura massima del 10% della superficie totale del lotto;

3. L'elencazione sopra riportata è meramente esemplificativa; per le situazioni non contemplate si applicano criteri di analogia.

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nel computo della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto della parte di essa ove si formano, di regola, solo rifiuti non assimilati a quelli solidi urbani e rifiuti pericolosi.

I motivi e le circostanze dell'assenza dei presupposti di assoggettamento alla tariffa vanno indicati nella auto-dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

Le condizioni di inagibilità, inutilizzabilità, impraticabilità possono essere autocertificate ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000.

Articolo 12 - Utenze domestiche: determinazione tariffa e numero degli occupanti

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Per quanto concerne la parte fissa, sarà determinato il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa, nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella la dell'allegato I al DPR 158/99.

Per quanto concerne la parte variabile, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
-domestiche residenti;
-domestiche non residenti.

4. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'Ente Gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Ente Gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza

4-bis. Nel caso di coesistenza di più nuclei famigliari, all'interno di una medesima abitazione, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Al fine della titolarità dell'utenza, è ininfluente che essa sia attribuibile ad una o all'altra famiglia residente allo stesso numero civico.

4-ter. Qualora nel medesimo alloggio dimorino anche persone non residenti, è fatto obbligo al titolare dell'utenza di comunicare il numero effettivo di persone che utilizzano l'alloggio. Nel caso di mancata denuncia, verrà considerato il numero massimo (pari a 6) di componenti il nucleo famigliare previsto dal presente regolamento .

5. In caso di variazioni del numero dei componenti in corso d'anno, la tariffa viene calcolata con riferimento alla situazione presente in anagrafe al 1° gennaio e 1° luglio, rispettivamente se la fatturazione avviene entro il primo o entro il secondo semestre dell'anno di competenza.

6. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non hanno la residenza anagrafica nel comune. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati nella comunicazione che il soggetto passivo è tenuto ad effettuare all'Ente Gestore. In mancanza di quest'ultimo dato, verrà considerato il numero massimo (pari a 6) di componenti il nucleo familiare previsto dal presente regolamento .

7. Nel caso di in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa), è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupati :

-pari a due (2) unità per le abitazione che non superino i 100 mq.;

-pari a tre (3) unità per le abitazione pari o superiori ai 100 mq.

8. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione del personale dipendente di ditte o attività commerciali, è prevista l'applicazione dello schema tariffario di cui al precedente comma

Articolo 13 - Utenze non domestiche: determinazione tariffa e delle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.

3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 4a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, purché precisamente individuate e delimitate, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

5. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno testo, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

8. Si adotta la seguente struttura della tabella di attività:

Attività

1. Alberghi con ristorante
2. Alberghi senza ristorante
3. Attività artigianali produzione di beni specifici
4. Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista
5. Attività artigianali tipo:parrucchiere, barbiere, estetista
6. Attività industriali con capannoni di produzione
7. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
8. Banche ed istituti di credito
9. (abrogato)
10. (abrogato)
11. Bar, caffè, pasticceria
12. Campeggi,distributori di carburanti, impianti sportivi
13. Carrozzeria, autofficina elettrauto
14. Case di cura e riposo
15. Cinematografi e teatri
16. Discoteche, night club
17. Edicola,farmacia,tabaccaio, plurilicenze
18. Esposizione, autosaloni
19. Ipermercati di generi misti
20. Mense,birrerie, hamburgerie
21. Musei,biblioteche,scuole associazioni,luoghi di culto
22. Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri
23. Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli
24. Ortofrutta, pescherie,fiori e piante, pizza al taglio
25. Ospedali
26. Plurilicenze alimentari e/o miste,
27. Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub
28. Stabilimenti balneari
29. Supermercato pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
30. Uffici,agenzie,studî professionali.

Articolo 14 - Riduzioni di tariffa

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.
2. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo (art. 12 commi 7 e 8 del presente regolamento) è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50%.
4. Per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono il domicilio in istituti di degenza o sanitari a seguito di ricovero permanente, è prevista l'esenzione dell'80% della parte variabile della tariffa a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata o concessa in uso a terze persone.

Articolo 15 - Agevolazioni e riduzioni

1. Al fine di rispettare il disposto dell'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97, nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni a favore delle utenze domestiche nella ripartizione del totale dei costi del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa.

2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata, fino a quando non saranno attuati i sistemi di conteggio della raccolta differenziata per singola utenza.

3. La quota di abbattimento viene stabilita con la deliberazione che determina la tariffa.

4. Per le utenze non domestiche, il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g), che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile. A questo proposito si stabilisce che:

-la riduzione, che può variare da un minimo dell'1% ad un massimo dell' 80% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria;

-nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio di 3° categoria , avviati al recupero.

5. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, la richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata all'Ente Gestore con indicazioni precise circa la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

6. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

7. Su richiesta dell'Ente Gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia MUD (prevista dalla L. n° 70 del 25/1/1996) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

8. Per le attività produttive (cod. 3, 4, 6, 7, 13) e relativi depositi in alternativa a quanto indicato al precedente punto 4, e solo nel caso in cui la quantità di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico sia sensibilmente inferiore (oltre il 20%) alla quantità teorica, ottenuta moltiplicando il coefficiente di produzione relativo la specifica attività per la superficie dell'attività stessa, su richiesta dell'utente e previa verifica da parte dell'Ente Gestore la quota variabile della tariffa potrà essere ridotta con i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 20% per le utenze con superficie soggetta a tariffa compresa tra mq. 500 e mq. 1.000;
- fino ad un massimo del 40% per le utenze con superficie soggetta a tariffa compresa tra mq. 1.000 e mq. 2.000;
- fino ad un massimo del 60% per le utenze con superficie soggetta a tariffa compresa tra mq. 2.000 e mq. 4.000;
- fino ad un massimo dell' 80% per le utenze con superficie soggetta a tariffa superiore a mq. 4.000.

L'Ente Gestore effettuerà la verifica della quantità di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico o mediante la pesatura dei rifiuti stessi, effettuata per un congruo periodo di tempo, e con oneri posti

a carico dell'utente, oppure stimando la quantità dei rifiuti conferiti sulla scorta del numero e delle dimensioni dei contenitori utilizzati per il conferimento in dotazione dell'utente.

9. Per le utenze non domestiche che dichiarino di aver sospeso temporaneamente l'attività produttiva, a causa di una effettiva crisi aziendale, e quindi di non produrre rifiuti, verrà applicato un coefficiente di riduzione/abbattimento pari all' 80% della parte variabile della tariffa.

Allo scopo il contribuente dovrà presentare all'Ente Gestore ovvero al Comune apposita "denuncia di variazione TIA", intesa ad ottenere la riduzione di cui trattasi, allegando una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché tutta la documentazione ritenuta idonea a provare lo stato di fatto dichiarato.

L'Ente gestore, ovvero il Comune, prima di concedere la riduzione/abbattimento provvederà ad effettuare i controlli e le verifiche che riterrà opportuni al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato; allo stesso modo potrà ripetere i citati controlli anche successivamente, al fine di verificare il perdurare delle condizioni dichiarate.

Al venir meno delle condizioni che determinano la concessione della riduzione di cui trattasi il contribuente è tenuto a presentare nuova "denuncia di variazione TIA"; nel caso di omissione o tardiva presentazione della dichiarazione l'ufficio competente provvederà a recuperare le somme con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell'anno in cui si è accertata la mutazione della situazione, irrogando altresì la sanzione di cui al successivo art. 22, comma 3, nella misura massima prevista.¹

Articolo 16 - Interventi del Comune a carattere sociale e soggettivo

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei casi di:

-utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate, anche per categorie, con apposito atto comunale (quali, a titolo esemplificativo, i nullatenenti ed in condizioni di accertato disagio economico grave; i titolari esclusivamente di pensione sociale o minimo erogato dall'INPS); -locali e aree utilizzati da ONLUS a valenza socio-assistenziale;

-utenze, a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

2. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune, dal soggetto interessato entro 30 giorni dall'avverarsi dei presupposti legittimanti la sostituzione medesima. L'accoglimento dell'istanza da parte del Comune è comunicata all'ente gestore per gli adempimenti conseguenti

3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale o totale della tariffa relativa ai nuclei famigliari residenti nei pressi della discarica. La definizione dell'ambito territoriale e della tipologia di riduzione e/o esenzione sono determinate dalla Giunta Comunale.

4. Il costo relativo ai suddetti commi 1 e 3 è a carico del Comune con apposita previsione di capitolo in bilancio secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

Articolo 17 - Manifestazioni

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di eventi sportivi o di manifestazioni socio – culturali – politiche – ricreative - religiose o del tempo libero (festivals, concerti, luna park, raduni ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni e l'Ente Gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

¹ comma aggiunto

2. In mancanza di stipula di detto contratto, la tariffa applicata, calcolata come previsto dall'art.6 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata (gradinate, spogliatoi, depositi ecc.), esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva o dove insistono le strutture ludiche (luna park, giostre, pista del circo ecc.).

Articolo 18 - Comunicazione di inizio e variazione dell'occupazione

1. I soggetti passivi della tariffa devono presentare all'Ente Gestore del servizio apposita comunicazione di inizio o di variazione dell'occupazione di locali e/o aree, siti nel territorio del Comune, costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.

2. Le comunicazioni avranno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, redatte anche su modulo predisposto dall'ente gestore e da questo messo gratuitamente a disposizione dell'interessato, devono essere presentate all'ente gestore medesimo direttamente o tramite raccomandata con r. r., entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione ovvero dalla data in cui è avvenuta la variazione.

4. La comunicazione d'inizio o di variazione deve essere compilata quale autocertificazione con indicazione completa di tutti gli elementi e dati richiesti dal modulo di cui al precedente comma e deve essere sottoscritta da uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare o dal legale rappresentante nel caso di utenze non domestiche.

5. Le comunicazioni, originaria o di variazione, devono contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale e la residenza;
- i dati identificativi catastali dell'immobile¹;
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- la data di presentazione della comunicazione;
- la sottoscrizione
- per le abitazioni utilizzate da soggetti non residenti, in caso di proprietà ed uso comune, la composizione del nucleo familiare del denunciante e dei nuclei familiari di tutti i comproprietari utilizzatori;
- eventuale richiesta motivata di riduzioni e/o agevolazioni.

6. Le comunicazioni, originaria o di variazione, devono contenere per le utenze non domestiche oltre quanto previsto al punto 5:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, codice Istat dell'attività, tipo di soggetto (ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni);
- i dati identificativi catastali dell'immobile²;

¹ nuovo punto inserito

² nuovo punto inserito

- denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- eventuali richieste motivate e documentate di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della consegna; in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

8. In caso di mancata presentazione della comunicazione, l'Ente Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 01 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

9. Non sono ritenute valide, ai fini del seguente articolo, le comunicazioni ad uffici diversi da quelli dell'Ente Gestore.

10. L'erede che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a tariffa a carico del soggetto defunto, è tenuto, nel termine dei 180 giorni, a presentare una nuova comunicazione completa di tutti i dati sopra citati.

11. E' fatto obbligo all'amministratore ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa per gli alloggi, di locali e di centri commerciali in multiproprietà di presentare all'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti e dei conduttori del centro commerciale integrato o del locali ed aree in multiproprietà.

12. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni, debitamente sottoscritte, d'inizio o di variazione, autorizzano l'ente gestore a determinare, sulla base degli stessi, la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

13. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

14. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando comunque l'obbligo di comunicare annualmente all'Ente Gestore un elenco delle variazioni intervenute, dei provvedimenti rilasciati e di ogni altro elemento utile ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'applicazione della tariffa, così come indicato nell'articolo 20, comma 5 del presente regolamento.

Articolo 19 - Cessazione¹

1. La comunicazione di cessazione dell'occupazione, anche in corso d'anno, deve essere presentata all'Ente Gestore, entro 60 giorni dalla cessazione medesima. La cessazione nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data in cui ha cessato l'utenza (occupazione o conduzione). Se tardivamente presentata, ai fini della decorrenza della cessazione, si prende a riferimento la data di presentazione della comunicazione.

2. La cessazione può avvenire anche a cura dell'Ente Gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

¹ cancellato "e rimborso"

3. ¹.

4. ²

5. La comunicazione di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- la motivazione della cessazione;
- cognome e nome dell'eventuale subentrante;
- data di presentazione;
- sottoscrizione.

6. Non sono ritenute valide, le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli dell'Ente Gestore.

Articolo 20 - Attività di controllo dell'entrata

1. L'Ente Gestore provvede ad esercitare le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti passivi obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Il funzionario incaricato della TIA esercita l'attività di controllo e di accertamento, per la corretta applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio.

2. A tale scopo:

- controlla le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
- provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione della Tariffa o maggiore Tariffa dovuta e delle relative sanzioni ed interessi;
- può invitare gli utenti, indicandone il motivo ed il termine perentorio di sessanta giorni per la risposta, ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;³
- può inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro sessanta giorni;
- può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli utenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti;
- utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'Ente Gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dall'ente gestore medesimo;

3. Qualora sia necessario verificare, all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, diversamente non accertabili, previo consenso dell'interessato, personale dipendente dell'Ente Gestore potrà accedere alla proprietà privata, purché munito di apposito tesserino di riconoscimento, comunque rilasciato dall'Ente Gestore.

¹ comma abrogato: *L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Soltanto sulle somme effettivamente rimborsate, spettano gli interessi nella misura legale come definita dall'articolo 1284 del codice civile, i quali decorrono dalla data della domanda a norma dell'articolo 2033 del codice civile. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.*

² Comma abrogato: *I rimborsi a seguito di denuncia di cessazione, sono disposti entro sessanta giorni dalla verifica della posizione e, in ogni modo, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.*

³ periodo aggiunto

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rivelazione, l'Ente Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.

5. E' fatto obbligo agli Uffici comunali d'Anagrafe e Stato civile, alle attività commerciali, all'ufficio Tecnico e all'ufficio Tributi di comunicare all'Ente Gestore e/o al funzionario incaricato della gestione della Tariffa, con cadenza periodica, rispettivamente ogni variazione intervenuta relativamente a nascita, decesso, residenza e costituzione di nuovi nuclei familiari e ogni rilascio di licenza o di comunicazione ricevuta relativamente all'esercizio di attività, concessioni edilizie e nuove licenze di abitabilità. Le comunicazioni predette non sono dovute qualora l'ente gestore abbia attivato il collegamento telematico con l'Anagrafe e gli altri uffici comunali.

6. Qualora il soggetto passivo ometta di presentare la comunicazione d'inizio dell'occupazione ovvero quella presentata sia infedele o incompleta e dall'esito delle verifiche effettuate ai sensi dei punti 3 e 4 del presente articolo, l'Ente Gestore provvede ad inviare un'apposita comunicazione all'utente, il quale, dalla data di ricevimento di tale comunicazione, ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione mediante restituzione della predetta firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine di 30 giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

7. L'Ente Gestore, decorso il termine dei 30 giorni di cui al comma precedente, procede ad emettere nei confronti dei soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione, compresi quelli che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, il relativo avviso di pagamento¹ in base agli elementi indicati nella comunicazione medesima.

8. Ai fini dell'espletamento dell'attività di accertamento del Tributo si applicano le disposizioni in materia di tributi locali contenute nei commi 161 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 296/2006, comprensivi dei termini decadenziali per il recupero del tributo.²

Articolo 21 - Riscossione e conguagli

1. L'Ente Gestore provvede alla emissione degli avvisi di pagamento³ per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione di concessione del servizio. Tale addebito può essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per servizi diversi ovvero fatturarli separatamente, se questi sono effettuati dall'Ente Gestore medesimo.⁴

2. L'ammontare annuo della tariffa, dovuto dal soggetto passivo, è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore, fatti salvi eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso che potranno essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo da versare è arrotondato secondo le modalità previste dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006.⁵

3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

¹ *sostituisce: "la relativa fattura"*

² *comma aggiunto*

³ *sostituisce: "delle fatture"*

⁴ *periodo riportato dall'ex comma 4, ora sostituito*

⁵ *periodo aggiunto*

4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune ovvero l'Ente Gestore trasmette apposita richiesta di pagamento, a mezzo raccomandata a/r, da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima¹

5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e con le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dal presente regolamento, oltre che al recupero delle spese²

6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639 ovvero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/73, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.³

Articolo 22 - Violazioni e penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ente Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'Ente Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 20.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della tariffa alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97, con un minimo di € 25,00 . Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.⁴

3. Nei casi di denuncia originaria o di variazione infedele, incompleta, omessa ovvero presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.⁵

4. Sulle somme dovute per effetto dell'attività di accertamento si applicano gli interessi in misura pari al tasso d'interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali.⁶

¹ comma parzialmente sostituito: "L'Ente Gestore provvederà ad emettere fattura avviso di pagamento per l'addebito del servizio; a sua discrezione tale addebito può essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per servizi diversi ovvero fatturarli separatamente, se questi sono effettuati dall'Ente Gestore medesimo." la parte finale del periodo (sottolineata) è stata riproposto al comma 1.

² Comma abrogato: "L'Ente Gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge"

³ comma aggiunto

⁴ comma sostituito: "Il pagamento della fattura dell'avviso di pagamento deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore, che comunque, non può essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data di ricevimento della fattura dell'avviso stesso. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento delle fatture degli avvisi di pagamento, l'Ente Gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un interesse (a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari ad un trecentosessantacinquesimo) pari al tasso di interesse legale così come definito dall'articolo 1284 del codice civile"

⁵ comma sostituito: "Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate dal funzionario responsabile della gestione della TIA o dal gestore del servizio dei rifiuti, in base ai principi ed alle modalità applicative di cui alla L. 689/1981 ed all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. A titolo di risarcimento per il danno finanziario e per gli oneri di accertamento d'ufficio, l'Ente Gestore stabilisce quanto segue:

1. Nelle ipotesi di violazioni di carattere sostanziale, intendendosi per tali quelle che incidono sull'ammontare della tariffa (derivanti da omessa, tardiva e infedele dichiarazione), si applica una sanzione pari al 30% dell'importo non versato, con un minimo di € 25,00.
2. Nelle ipotesi di carattere formale, intendendosi per tali quelle che non incidono sull'ammontare della tariffa, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. In caso di accertamento delle suddette violazioni, l'Ufficio competente emette un motivato provvedimento di irrogazione di sanzione nei termini prescrittivi brevi (cinque anni), stabiliti per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 Codice Civile, con decorrenza dalla data in cui viene fatta risalire la violazione.

⁶ Comma aggiunto

Articolo 23¹ - Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
2. Il Comune ovvero l'Ente gestore provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi in misura pari al tasso d'interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali.

Articolo 24 (22 bis) – Importi Minimi

1. Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l'importo minimo fino alla concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi viene stabilito in €5,00=;

Articolo 25 (23) - Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. Nel Bilancio Preventivo Comunale è individuato nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui:
 - all'art. 11 comma 2 punti j), k) - (locali);
 - all'art. 11 comma 2 punti h), i), - (aree);
 - all'art. 16;nonché dell'eventuale conguaglio di cui all'art. 5 comma 2, e dell'art. 27 comma 6, da riconoscere all'Ente Gestore Convenzionato del servizio di asporto rifiuti che riscuote la tariffa.

Articolo 26 (24) - Transazione di crediti

1. Il funzionario responsabile può, con apposito, motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione fino ad un importo di Euro 260,00 (duecentosessanta/00) La transazione non può conseguire un incasso inferiore al 50% (cinquanta per cento) del dovuto.
2. Per importi superiori, ovvero incassi inferiori al 50%, la transazione deve essere disposta previo atto scritto e motivato da parte della Giunta Comunale

¹ Articolo aggiunto (riformulazione dei commi 3 e 4 dell'art.19)

Articolo 27 ¹ (25) – Contenzioso
abrogato

Articolo 27 ² – Tasse, imposte e addizionali

1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, sono a carico degli utenti del servizio.

Articolo 28 (26) - Tributo ambientale

1. Ai sensi del comma 17 dell'art. 49 del D. Lgs. 5/2/97 n. 22, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, si applica, in assenza di specifiche disposizioni, prendendo come parametro di riferimento la superficie prevista al comma 2 del citato art. 19, quindi limitatamente alla quota della tariffa fissa.

2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 29 (27) - Norme transitorie finali

1. Dal 1° gennaio 2002 è soppressa, sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2001, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dall'Ufficio Tributi del Comune.

2. Sono altresì soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento, in merito al servizio prestato a decorrere dallo gennaio 2002.

3. Vengono estesi anche a T.I.A. e T.A.R.S.U. (per il recupero del pregresso), a far tempo dall'anno 2002, i benefici di cui all'art. 59 comma I. lettera p) del D. Lgs. 446/97 secondo il quale la Giunta Comunale, può destinare una quota sino allo 0.5% del gettito dell'imposta per il potenziamento dell'ufficio Tributi e per l'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.

4. La copertura totale dei costi di gestione del servizio esclusivamente a mezzo tariffa dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2005 (o comunque entro i termini stabiliti dalla vigente normativa).

¹ articolo abrogato: "1) La materia contenziosa non è regolata dalle leggi nazionali concernenti la specifica materia per cui, al fine di tutelare i Cittadini contro errori o richieste di importi non dovuti, viene stabilito che il primo grado del contenzioso viene esperito attraverso l'istituto del ricorso in opposizione, secondo le norme previste dai capi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199. 2) Entro trenta giorni dalla notificazione della pretesa patrimoniale o della comunicazione di irrogazione della sanzione può essere presentato ricorso al Sindaco con plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta; dell'avvenuta consegna deve essere rilasciata idonea ricevuta. Per la determinazione dei termini si ha riguardo, per la spedizione a mezzo plico raccomandato, alla data di spedizione. 3) La Giunta Comunale decide, con motivata deliberazione sul ricorso entro novanta giorni dalla sua proposizione. 4) In assenza di decisione il ricorso si intende respinto. 5) La Giunta Comunale può avvalersi del parere consultivo di una speciale commissione di esperti, nominata secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale. 6) Avverso la decisione della Giunta Comunale è ammesso, nei modi e nei termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, competente ai sensi della L. 9/12/1971 n. 1034. 7) Contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del Codice di procedura civile, riguardo al luogo di notificazione dell'impugnazione. 8) Spetta al funzionario responsabile la costituzione in giudizio, nonché di proporre o di aderire alla transazione giudiziale. 9) La difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all'ente; nel caso si deve stipulare con uno o più professionisti una convenzione, rispettando i tariffari minimi di legge. 10) Al fine di operare con obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

² Articolo aggiunto

5. A far data dal 1° gennaio 2004 si assumeranno come valide le posizioni di cui al ruolo principale emesso nell'anno precedente e modifiche intercorse sino al 20 gennaio dell'anno di riferimento della tariffa e alla situazione anagrafica al 1 gennaio dell'anno di riferimento.
6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, l'Ente Gestore applica la tariffa e ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 158/99, è data facoltà allo stesso per il solo primo anno di applicazione, di emettere fatturazione ripartendo l'importo totale da coprire, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base del rapporto riscontrabile dall'iscrizione a ruolo per l'anno 2001, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile da parte del Comune secondo le modalità previste all'art. 23 del presente Regolamento.
7. Per la prima applicazione della tariffa, saranno utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, in possesso dell'Ufficio tributi del Comune.
8. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le comunicazioni presentate prima del 1.1.2002 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.
9. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore a decorrere dal 01 gennaio ~~2007~~ 2010¹.
10. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

¹ *sostituisce 01 gennaio 2007*